



Comune di Collazzone



Comune di Deruta



Comune di Fratta Tevere



Comune di Marsciano



Comune di Massa Maritima



Comune di Monte Castello di Vibio



Comune di San Venanzo



Comune di Todi



# UNA FAMIGLIA PER CRESCERE

**IL PRIMO DIRITTO** che deve essere assicurato ad ogni bambino è quello di vivere in famiglia, protetto dall'affetto dei genitori e inserito in un contesto di relazioni calde che gli permetteranno, man mano che cresce, di acquisire autonomia personale e consapevolezza di sé.

A volte la famiglia naturale può attraversare momenti di difficoltà gravi, che possono creare situazioni di pesante disagio per i figli. Questo non deve significare per il bambino l'impossibilità di continuare a vivere in un contesto familiare.

L'affidamento familiare rappresenta uno strumento privilegiato e prezioso per rispondere ai bisogni di cura, affetto ed educazione dei bambini e delle bambine in prospettiva del loro rientro nella propria famiglia di origine.




## COSA È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Costituzione Italiana art.31:

La repubblica agevola [...] la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi...(nei confronti dei minori: crescita, mantenimento, cura,....)

Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176:

Nel preambolo definisce: *La famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti e in particolare dei fanciulli.....*



## DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA

L. 4 maggio 1983, n.184 come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n.149:

- Art.1: *il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.*
- Art.2: *il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo [...] essere affidato a un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.*

## QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’AFFIDO?

Le finalità generali:

- Aiutare bambini, adolescenti e famiglie a superare momenti e situazioni di particolari difficoltà;
- Garantire un ambiente idoneo ed adeguato al minore in condizione di temporaneo disagio personale e/o familiare;
- Favorire il superamento delle problematiche della famiglia di origine, che hanno determinato il venir meno delle funzioni educative di cura.



Linee nazionali di indirizzo per l’affidamento familiare approvate il 25/10/2012.

1. **Attenzione** ai diritti e ai bisogni del bambino
2. **Attenzione** alla famiglia di origine
3. **Valorizzazione** e **riconoscimento** del ruolo delle famiglie affidatarie
4. **Rilevanza** del ruolo responsabilità dei servizi
5. **Progetto** educativo partecipato
6. **Informazione/formazione**
7. **Monitoraggio**
8. **Definizioni** per un linguaggio condiviso

## LA FAMIGLIA DEL BAMBINO

Alla famiglia del bambino è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un’attenzione professionale ed una sensibilità particolare verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative.

L’affidamento è un’opportunità che permette alla famiglia di affrontare problemi e migliorare le proprie capacità in maniera da consentire il Rientro del proprio bambino.

*Dare priorità al sostegno piuttosto che al controllo.*

## CHI E’ L’AFFIDATO?

Il bambino in affidamento familiare:

- ◆ Ha da 0 a 17 anni
- ◆ E’ di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni
- ◆ Ha genitori in difficoltà nel rispondere ai suoi bisogni
- ◆ Ha vissuto gravi problematiche (rifiuto, maltrattamento, isolamento...)

**riassumendo... per non far volare via il bambino**

## CHI SONO LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Le famiglie affidatarie sono risorse prioritarie in ogni progetto di affido.

**Tutti possono diventare affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, singole persone.** L'affidamento è una scelta arricchente ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto:

uno spazio nella propria vita e nella propria casa

per accogliere un bambino o un ragazzo accettando ciò che porta con sé: la sua storia e la sua famiglia, perché è con essa che egli ritornerà, senza rinunciare al proprio ruolo e stile educativo;

disponibilità affettiva e volontà di accompagnare per un tratto di strada un bambino aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse.

**Significa, quindi, essere una famiglia in più e non una famiglia alternativa a quella di origine.**

La legge affida la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico. I servizi per esercitare a pieno le responsabilità collegate all'affidamento Familiare sono chiamati ad una collaborazione attiva e continua con le associazioni delle famiglie affidatarie.

Le associazioni devono essere promosse, riconosciute e valorizzate.



## CARATTERISTICHE DELL'AFFIDO

- **L'affido è TEMPORANEO**: il minore resta nella famiglia affidataria per un periodo di tempo definito, durante il quale egli mantiene con la propria famiglia di origine regolari rapporti.


**L'AFFIDO FAMILIARE PUÒ ESSERE:**

- **consensuale**: quando si attua con il consenso della famiglia del bambino;

- **giudiziale**: quando a decretarlo è il Tribunale per i Minorenni, in base ad esigenze specifiche di tutela e quindi indipendentemente o in mancanza dell'assenso della famiglia;

- **intrafamiliare o eterofamiliare**: quando l'affidamento avviene presso dei parenti o quando la famiglia affidataria non ha legami di parentela.

- **diurno**: quando il bambino o il ragazzo trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata o della settimana, ma comunque con carattere di



continuità e regolarità;

- **residenziale**: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

## CHI PROPONE L'AFFIDAMENTO

L'affidamento viene proposto e attuato dai servizi di cura e tutela dell'infanzia e diventa esecutivo con l'intervento di un organo giudiziario.

Il progetto è redatto tenendo al centro l'interesse del minore, le sue esigenze, la sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta.

La legge prevede che il ragazzo che abbia compiuto i 12 anni di età debba essere ascoltato.

## CHE DURATA HA L'AFFIDAMENTO

L'affidamento è per sua natura TEMPORANEO, in quanto legato alle esigenze del bambino e della sua famiglia. La sua durata è diversa per ogni bambino.

## QUANDO TERMINA L'AFFIDAMENTO

L'affidamento si conclude:

- quando la famiglia ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il bambino;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del bambino o ragazzo affidato;
- l'affidato abbia raggiunto la maggiore età.

## COME SI DIVENTA AFFIDATARI

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al servizio sociale del territorio, per avere le prime informazioni, o al Servizio Affidato Familiare. Il percorso per diventare affidatari prevede incontri informativi e formativi, individuali per la coppia o di gruppo.

Il percorso di valutazione è finalizzato, da un lato, all'acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte degli affidatari sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento e, dall'altro, a permettere agli operatori di conoscere disponibilità e risorse di quella specifica famiglia.

Una volta completato il percorso le famiglie vengono inserite nella Banca delle Famiglie.

L'abbinamento tra la famiglia affidataria e il minore viene definito, in équipe, dal Gruppo Operativo Affidi, cercando di rispondere alle esigenze del bambino e della sua famiglia di origine, con le caratteristiche e le risorse proprie della famiglia affidataria.

## I COMPITI DEGLI AFFIDATARI

Accogliere presso di sé il minore e provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali.

Garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi effetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa.

Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia. Curare e mantenere i rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento.

Partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto.

Partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e di discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.



## COMPITO DEL SERVIZIO AFFIDI

Il Servizio Affidi ha il compito di:

- **Svolgere** funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura dell'affidamento.
- **Accogliere e seguire** le persone che si avvicinano all'affidamento attraverso percorsi di informazione/ formazione.
- **Sostenere** e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, condividendo con gli operatori del servizio territoriale continui momenti di verifica, con la consapevolezza, che anche per una famiglia preparata e consapevole, possono presentarsi dei momenti di difficoltà.
- **Contribuire** a formulare e realizzare il progetto di affido mirato.
- **Costruire, gestire, aggiornare** la banca dati delle famiglie affidatarie e le richieste relative all'affidamento.



## INFORMAZIONI

**Rimborso spese agli affidatari:** La legge nazionale prevede misure di sostegno, anche economiche, in favore della famiglia affidataria.

**Assegni familiari:** In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

**Detrazione d'imposta:** La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

## NORMATIVA

*Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari: La legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (D.Lgs n. 151 del 2001 – T.U. Delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità, così come modificato dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007) e la legge 149/01 stabiliscono i diritti, le tutele e le opportunità di cui possono fruire i genitori affidatari in materia di congedo di maternità o di paternità, congedi parentali, per la malattia del figlio/a, per riposi giornalieri.*

*Assistenza sanitaria e scuola: Secondo la normativa vigente l'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie e scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.*

*Costituzione Italiana;*

*L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; Legge 184/1986 “Diritto del minore ad una famiglia”; Legge 149/2001 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”; Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989; Linee nazionali di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate il 25/10/2012; Linee Guida Regione Umbria, adottate con DGR 479/2013.*



## **PER SAPERNE DI PIÙ SULL’AFFIDO FAMILIARE:**

Ufficio della Cittadinanza Marsciano 075/8747275/273

f.principi@comune.marsciano.pg.it

Ufficio della Cittadinanza Todi 075/8956733

ufficio.cittadinanza@comune.todi.pg.it

Ufficio Servizi Sociali

Collazzone 075/885222 - cricchi.silvia@libero.it

Deruta 075/9728566 - gcalzolari@ausl2.umbria.it

Fratta Todina 075/8745304 - cricchi.silvia@libero.it

Massa Martana 075/8951749 - assistentesociale@comune.massamartana.pg.it

Monte Castello di Vibio 075/8780711 - cricchi.silvia@libero.it

San Venanzo 075/875123 - cricchi.silvia@libero.it